

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 marzo 2013 — Confederazione svizzera/Commissione europea, Repubblica federale di Germania, Landkreis Waldshut

(Causa C-547/10 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Relazioni esterne — Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo — Regolamento (CEE) n. 2408/92 — Accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte aeree intracomunitarie — Articoli 8 e 9 — Ambito di applicazione — Esercizio dei diritti di traffico — Decisione 2004/12/CE — Disposizioni tedesche relative alle operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo — Obbligo di motivazione — Divieto di discriminazione — Proporzionalità — Onere della prova]

(2013/C 123/02)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Confederazione svizzera (rappresentante: S. Hirsbrunner, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, K. Simonsson e K.-P. Wojcik, agenti); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, agente e T. Masing, Rechtsanwalt); Landkreis Waldshut (rappresentante: M. Núñez Müller, Rechtsanwalt)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 settembre 2010, Svizzera/Commissione (T-319/05), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, proposto dalla Confederazione svizzera, diretto all'annullamento della decisione 2004/12/CE della Commissione del 5 dicembre 2003, relativa ad un procedimento di applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, prima frase, dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo e del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie (GU 1993 L 15, pag. 33) — Disposizioni adottate dalla Germania relative alle operazioni di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo — Erronea valu-

tazione dell'applicabilità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92 alle misure controverse — Travisamento dell'obbligo di motivazione che incombe alla Commissione — Mancata presa in considerazione dei diritti dei gestori dell'aeroporto e dei residenti nelle zone ad esso limitrofe — Violazione dei principi di non discriminazione e di proporzionalità

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Confederazione svizzera è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, la totalità delle spese sostenute dalla Commissione europea sia in primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Landkreis Waldshut sopportano le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 30 del 29.1.2011.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Antwerpen — Belgio) — Aldegonda van den Booren/Rijksdienst voor Pensioenen

(Causa C-127/11) ⁽¹⁾

[Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 — Norme nazionali anti-cumulo — Pensione di vecchiaia — Aumento dell'importo versato da uno Stato membro — Pensione per superstiti — Riduzione dell'importo versato da un altro Stato membro]

(2013/C 123/03)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Aldegonda van den Booren

Convenuto: Rijksdienst voor Pensioenen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arbeidshof te Antwerpen — Interpretazione degli articoli 10 CE, 39 CE e 42 CE (ora divenuti articolo 4, paragrafo 3, TUE, 45 TFUE e 48 TFUE rispettivamente) e dell'articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) — Prestazioni — Disciplina nazionale anticumulo — Riduzione dell'importo della pensione per superstiti erogata da un primo Stato membro a causa dell'aumento della pensione di vecchiaia erogata da un altro Stato membro

Dispositivo

L'articolo 46 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nel testo modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1386/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, deve essere interpretato nel senso che non osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che prevede una clausola in forza della quale una pensione per superstiti percepita in tale Stato viene ridotta a seguito dell'aumento di una pensione di vecchiaia percepita in forza della legislazione di un altro Stato membro, fatto salvo, in particolare, il rispetto delle condizioni enunciate al paragrafo 3, lettera d), di tale articolo 46 bis.

L'articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che neanche esso osta all'applicazione di una tale normativa nazionale nella misura in cui questa non determini, in capo all'interessato, una situazione sfavorevole rispetto a quella in cui si trova una persona la cui situazione non presenta alcun elemento transnazionale e, nel caso in cui l'esistenza di un tale svantaggio si verificasse, nella misura in cui essa sia giustificata da considerazioni oggettive e sia proporzionata rispetto all'obiettivo legittimamente perseguito dal diritto nazionale, ciò che spetta al giudice del rinvio accertare.

(¹) GU C 152 del 21.5.2011.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH/Finanzamt Bayreuth

(Causa C-275/11) (¹)

(Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 77/388/CEE — Esenzione della gestione di fondi comuni d'investimento — Portata)

(2013/C 123/04)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH

Convenuto: Finanzamt Bayreuth

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzione della gestione di fondi comuni d'investimento — Portata

Dispositivo

L'articolo 13, parte B, lettera d), punto 6, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che le prestazioni di consulenza in materia di investimento in valori mobiliari fornite da un terzo a una società di investimento di capitali, gestore di un fondo comune d'investimento, rientrano nella nozione di «gestione di fondi comuni d'investimento» ai fini dell'esenzione prevista dalla citata disposizione, anche se il terzo non abbia agito in esecuzione di un mandato, ai sensi dell'articolo 5 octies della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), come modificata dalla direttiva 2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002.

(¹) GU C 269 del 10.09.2011.